

Penale Sent. Sez. 1 Num. 3609 Anno 2022

Presidente: TARDIO ANGELA

Relatore: RENOLDI CARLO

Data Udienza: 01/12/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ciriello Antonio, nato a Pollena Trocchia il 21/12/1972,
avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Cagliari in data 4/5/2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Kate Tassone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 27/1/2021, il Magistrato di sorveglianza di Cagliari rigettò l'istanza di permesso di necessità proposta, ex art. 30 Ord. pen., da Antonio Ciriello, detenuto nella Casa di reclusione di Oristano-Massama, al fine di incontrare la figlia minore, nata il 23/9/2006, affetta da «severi disturbi di comportamento con tendenza alla chiusura relazionale di tipo autistico e depressione» conseguenti a fenomeni di bullismo scolastico e all'assenza della figura paterna (come da certificato rilasciato dall'UOC di Neurologia II dell'Azienda Ospedaliera Universitaria della Campania in data 4/1/2020). Ciò in quanto l'impossibilità, per la minore, di recarsi in carcere per effettuare colloqui visivi a causa di tali disturbi non configurava un «evento eccezionale di particolare



gravità» contemplato dall'art. 30 Ord. pen.; e, in ogni caso, il detenuto aveva effettuato 19 colloqui visivi via *Skype* e *WhatsApp* con la figlia tra il 28/3/2020 e il 18/1/2021; sicché erano state soddisfatte le esigenze connesse al mantenimento della relazione affettiva con la minore.

1.1. Nel corso del giudizio di impugnazione, Ciriello ha prodotto, per mezzo del difensore, un certificato medico dell'ASL Napoli I Centro, Distretto 30, attestante che la minore presentava disturbi comportamentali con difficoltà di instaurare relazioni e una «lieve forma di autismo», da imputarsi all'assenza della figura paterna e a situazioni di bullismo. Inoltre, la difesa ha chiesto la concessione del beneficio di cui all'art. 21-ter Ord. pen.

All'esito del giudizio, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, con ordinanza in data 4/5/2021, ha rigettato il reclamo. Secondo il Collegio, infatti, il disturbo comportamentale di tipo autistico che affligge la figlia del detenuto non rientrerebbe fra gli «eventi familiari di particolare gravità» di cui all'art. 30, comma 2, Ord. pen. Ciò in quanto, da un lato, la forma lieve di autismo da cui la minore è affetta impedirebbe di configurare un evento familiare di «particolare gravità»; e, dall'altro lato, la natura perdurante del relativo disturbo comportamentale sarebbe incompatibile con la nozione di «evento», che richiama accadimenti specifici e circoscritti, con tendenziale esclusione delle situazioni destinate a protrarsi nel tempo, salvo che il loro peggioramento determini una incidenza nella vita del detenuto. Quanto all'istanza di concessione del beneficio di cui all'art. 21-ter Ord. pen., anche a non volerla considerare inammissibile trattandosi di nuova domanda proposta in sede di impugnazione (tra l'altro solo nella fase di discussione), la stessa è stata rigettata per l'assenza di una situazione di imminente pericolo di vita o di *handicap* grave accertato con le modalità richieste dalla norma e non ricorrendo «gravi condizioni di salute» della minore, posto che la certificazione attesterebbe la presenza di disturbi comportamentali con difficoltà di instaurare relazioni e con una «lieve forma di autismo». In ogni caso, secondo il Tribunale Ciriello avrebbe potuto fornire un supporto psicologico ed emotivo alla figlia grazie ai 20 colloqui effettuati con il sistema di videochiamata, interrotti arbitrariamente dal detenuto, in assenza di qualunque valutazione specialistica e, anzi, a fronte di una certificazione sanitaria che raccomandava la possibilità che la giovane potesse «interagire» con la figura paterna.

2. Antonio Ciriello ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Anna Maria Busia, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che

l'ordinanza impugnata non abbia approfonditamente valutato il temperamento tra le esigenze di salute mentale e di serena crescita della minore e le esigenze trattamentali di Ciriello; né sarebbero stati valutati i benefici che l'instaurazione di uno stabile rapporto padre-figlia potrebbe comportare. La minore, infatti, soffrirebbe di depressione e di gravi disturbi comportamentali con tendenza alla chiusura relazionale di tipo autistico, legati sia a fenomeni di bullismo scolastico, sia alla mancanza della figura paterna nel corso della sua infanzia e adolescenza, come certificato dalla visita neurologica effettuata il 4/1/2021 presso la II Clinica Neurologica, Policlinico SUN, e dalla visita medica effettuata in data 26/3/2021 presso la ASL di Napoli. Dai dati clinici disponibili emergerebbe che la minore non possa recarsi presso la struttura carceraria a causa della sua comprovata fragilità psichica e che l'instaurazione di un legame affettivo stabile con il padre potrebbe rivelarsi di fondamentale importanza per tutelarne la salute psicologica. La motivazione fornita dal Tribunale di sorveglianza in merito all'idoneità dei video-colloqui a sopperire alle esigenze della minore non spiegherebbe perché tali modalità di incontro fossero adatte al caso specifico.

3. In data 9/11/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, pertanto, deve essere respinto.

2. L'art. 30 Ord. pen. dispone, al comma 1, che nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, il magistrato di sorveglianza può concedere, ai condannati e agli internati, il permesso di recarsi a visitare l'infermo; e, al comma 2, che analoghi permessi possono essere concessi «eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità». Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, condivisa da questo Collegio, ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma 2, Ord. pen., devono sussistere i tre requisiti del carattere eccezionale della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione di tale evento con la vita familiare; e il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto a incidere significativamente sulla vicenda umana del detenuto (Sez. 1, n. 46035 del 21/10/2014, Di Costanzo, Rv. 261274-01; Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210-01).

In tale ambito, la giurisprudenza di legittimità è solita ricomprendere accadimenti che riguardano la nascita e la morte di soggetti che intrattengono

relazioni qualificate con il detenuto, riconducibili alla nozione di «prossimi congiunti», nell'accezione offerta dall'art. 307, quarto comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 49898 del 14/10/2015, Gagliardi, Rv. 265547-01). Eventi che possono riguardare la nascita di un figlio, costituente episodio eccezionale e insostituibile nell'esperienza di vita dell'interessato (Sez. 1, n. 48424 del 26/5/2017, Perrone, Rv. 271476-01), oppure la morte di un nipote, *ex fratre*, del detenuto (Sez. 1, n. 49898 del 14/10/2015, Gagliardi, Rv. 265547-01) o di un fratello (anche quando la richiesta di permesso di necessità sia formulata per consentire ai detenuto di recarsi a pregare sulla tomba del congiunto, prematuramente scomparso: così Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210-01; per un caso sostanzialmente analogo, relativo alla morte della madre, v. Sez. 1, n. 34569 del 24/5/2017, Chianese, non massimata); o, ancora, la severa patologia della moglie, affetta da grave forma tumorale con metastasi, tale da rendere gli spostamenti pericolosi per la salute (Sez. 1, n. 26062 del 27/11/2017, dep. 2018, Birra, non massimata); sino a ritenersi sussumibile nella nozione di «evento di particolare gravità» di cui all'art. 30 Ord. pen. anche la strutturazione progressiva di una condizione che, all'esito di un periodo sensibilmente lungo, si faccia apprezzare in termini di particolare gravità per la vita familiare del detenuto (Sez. 1, n. 56195 del 16/11/2018, Arena, Rv. 274655-01, relativo alla concessione del permesso, ritenuta legittima, in ragione dell'assenza di visite dei familiari protrattasi per più di un biennio a causa di oggettive difficoltà dei medesimi di raggiungere il luogo in cui il congiunto era ristretto).

3. Nel caso di specie, la motivazione offerta dal Tribunale di sorveglianza si connota in termini del tutto adeguati e pienamente rispondenti alla delineata cornice di principio, non ravvisandosi, nella situazione allegata, alcun «evento familiare di particolare gravità» nei termini anzidetti, tenuto conto della eccezionalità che caratterizza l'istituto. La difesa, invero, ha incentrato il ricorso sulla circostanza che il Tribunale di sorveglianza non abbia valutato il beneficio che il contatto con il padre produrrebbe per l'equilibrio psico-fisico della minore. Tale deduzione non appare, tuttavia, conferente rispetto alle puntuali argomentazioni del provvedimento impugnato, che, come ricordato, ha evidenziato la non riconducibilità delle esigenze poste a fondamento dell'istanza al perimetro della fattispecie legale. Ne consegue, pertanto, che l'ovvio beneficio che la continuità della relazione con il genitore produrrebbe sulle problematiche della giovane non vale a colmare il divario tra la situazione rappresentata e il profilo strutturale-funzionale del permesso di necessità, che non si attaglia a situazioni permanenti, non qualificabili in termini di particolare gravità e, soprattutto, riconducibili a esigenze altrimenti soddisfabili. A questo proposito è appena il caso di ribadire che nonostante la possibilità di effettuare videocolloqui con la figlia, il detenuto,

andando di contrario avviso rispetto alle indicazioni degli operatori sanitari, ha ritenuto di interrompere tale forma di comunicazione, utilizzata, tra il 24/4/2020 e il 30/1/2021, in ben 20 occasioni, sulla base di una personale e non riscontrata valutazione di inidoneità del mezzo a soddisfare le esigenze della piccola di mantenere un contatto assiduo con il genitore.

4. Quanto, poi, all'istanza ex art 21-ter Ord. pen., va preliminarmente considerato che essa era, *ab origine*, inammissibile, atteso che la stessa non costituiva oggetto del reclamo e che la statuizione del dispositivo dell'ordinanza si riferisce unicamente ad esso e non alla domanda incidentale formulata in sede di giudizio di impugnazione.

In ogni caso, nel merito le censure sono manifestamente infondate. L'art. 21-ter, comma 1, Ord. pen. prevede che il genitore detenuto possa essere autorizzato a fare visita al figlio minore in caso di imminente pericolo di vita di quest'ultimo o qualora il minore versi in gravi condizioni di salute per la presenza di un *handicap* grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, accertata ai sensi dell'art. 4, legge n. 104 del 1992. Tuttavia, nel caso in esame, è stata accertata unicamente la presenza di disturbi comportamentali con difficoltà di instaurare relazioni e con una forma «lieve» di autismo, sicché il Tribunale ha condivisibilmente respinto la richiesta della misura. Inoltre, come già osservato, il detenuto, andando di contrario avviso rispetto a quanto certificato dai sanitari, i quali raccomandavano che la figlia interagisse con la figura paterna, ha interrotto, del tutto contraddittoriamente, i colloqui in videochiamata con la piccola, che pure avrebbero potuto contribuire a realizzare quel supporto psicologico ed emotivo che si vorrebbe perseguire attraverso il beneficio in parola.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PER QUESTI MOTIVI

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 1/12/2021